



Legge 8 agosto 2025 n. 122 (Disposizioni in materia di composizione di giunte e consigli regionali e di incompatibilità)



Legge 122/2025 - pubblicata in Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2025, n. 184, entrata in vigore il 24 agosto 2025

- **Articolo 1: disposizioni in merito al numero dei consiglieri e degli assessori regionali e per la semplificazione della presentazione delle liste in occasione delle elezioni regionali**
- **Articolo 2: abrogazione della disciplina dell'inconferibilità degli incarichi a componenti di organi politici di livello regionale**



ART. 1, CO. 1, LETT. A) e B), L. 122/2025 NUMERO DEI CONSIGLIERI E DEGLI ASSESSORI REGIONALI

L'art. 1 della l. 122/2025, al comma 1, lett. a) e b) integra l'articolo 14 (Riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative indennità. Misure premiali) del d.l. 138/2011.

Il citato art. 14 del d.l. 138/2011 definisce i parametri in base ai quali le Regioni individuano il numero dei consiglieri regionali e degli assessori regionali prevedendo altresì, ai fini del conseguimento degli obiettivi di coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo per le Regioni, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, di adeguare i rispettivi ordinamenti ai suddetti parametri.



L. 122/ 2025 - ART. 1, CO. 1, LETT. A)

L'Art. 1, co. 1, lett. a) l. 122/2025 - integra la lett. a) del comma 1 dell'art. 14 del d.l. 138/2011 che, con riguardo ai CONSIGLIERI REGIONALI, prevede che **IL NUMERO MASSIMO DEGLI STESSI**, ad esclusione del Presidente della Giunta, debba essere uguale o inferiore:

- **a 20** per le Regioni con popolazione **fino ad un milione di abitanti**;
- **a 30** per le Regioni con popolazione **fino a due milioni di abitanti**;
- **a 40** per le Regioni con popolazione **fino a quattro milioni di abitanti**;
- **a 50** per le Regioni con popolazione **fino a sei milioni di abitanti**;
- **a 70** per le Regioni con popolazione **fino a otto milioni di abitanti**;
- **a 80** per le Regioni con popolazione **superiore ad otto milioni di abitanti**.

Al riguardo la MODIFICA prevede che il numero dei consiglieri regionali, come fissato dal citato art. 14, co. 1, lett. a) del d.l. 138/2011, È MANTENUTO qualora la popolazione si riduca entro il limite del 5 per cento rispetto alle soglie indicate nel primo periodo.



L. 122/ 2025 - ART. 1, CO. 1, LETT. A) – MANTENIMENTO DEL NUMERO DEI CONSIGLIERI IN CASO DI RIDUZIONE DELLA POPOLAZIONE ENTRO IL LIMITE DEL 5% DELLE SOGLIE INDICATE DALL'ART.14, CO. 1, LETT. A) DEL D.L. 138/2011

IL CASO DELLA REGIONE PUGLIA

A seguito del calo demografico registrato in modo sensibile nelle regioni meridionali, nella **REGIONE PUGLIA**, il numero di consiglieri sarebbe dovuto passare dagli attuali 50 consentiti per le regioni con popolazione fino a 6 milioni di abitanti, a 40 consiglieri, numero massimo previsto per le regioni con popolazione fino a 4 milioni di abitanti.

Al riguardo, la popolazione residente nella Regione Puglia, registrata al censimento 2021, è scesa al di sotto dei 4 milioni, con un calo, rispetto al censimento 2011 pari a 129.625 abitanti, e comunque inferiore al 5 per cento di 4 milioni, pari a 200.000.

Pertanto la Regione Puglia può mantenere il numero di consiglieri fissato dall'art. 14, co. 1, lett. a) del d.l. 138/2011 per la fascia di popolazione fino a 6 milioni di abitanti.



L. 122/ 2025 - ART. 1, CO. 1, LETT. B) POSSIBILITÀ, IN ALCUNI CASI DI AUMENTO DEL NUMERO DEGLI ASSESSORI REGIONALI

L'art. 1, co. 1, lett. b) integra l'art. 14, co. 1, lett. b) del D.L. 138/2011 che prevede, quale parametro per le Regioni, che **il NUMERO MASSIMO DEGLI ASSESSORI REGIONALI sia pari o inferiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale, con arrotondamento all'unità superiore.**

Al riguardo la MODIFICA prevede che:

il numero massimo degli assessori regionali **PUÒ essere aumentato fino a due unità:**

- a) nelle regioni con popolazione fino a un milione di abitanti (in cui il numero max di consiglieri è pari a 20 ad esclusione del Presidente);
- b) nelle regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti (in cui il numero max di consiglieri è pari a 30 ad esclusione del Presidente).

La MODIFICA specifica altresì che:

ai fini del calcolo del numero massimo degli assessori regionali, il Presidente della Giunta regionale continua a essere incluso nel numero dei componenti del Consiglio regionale.

FONTE REGIONALE COMPETENTE ALL'ATTUAZIONE: per le Regioni a statuto ordinario, si rammenta che l'art. 123 Cost. contempla tra i contenuti della potestà statutaria la «forma di governo» e i «principi fondamentali di organizzazione e funzionamento»: lo Statuto di ciascuna Regione determina, pertanto, il numero dei componenti il Consiglio regionale e il numero dei componenti della Giunta.



QUADRO DELLA SITUAZIONE ATTUALE NELLE DIVERSE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

La **TABELLA** che segue, tratta dal Dossier del Servizio Studi della Camera dei deputati, mostra, per ciascuna Regione a statuto ordinario:

- **la popolazione residente secondo i dati del censimento 2021** (di cui al d.p.r. 20.01.2023, da considerare per l'applicazione delle norme in materia elettorale e referendaria);
- **la popolazione residente al 2011**, secondo il precedente censimento (di cui al d.p.r. 6.11.2012);
- **la variazione demografica registrata tra i due dati;**
- **il numero di componenti il Consiglio regionale, tra i quali è compreso il Presidente della Giunta regionale, e il numero massimo di assessori previsti dalla normativa regionale vigente.**



QUADRO DELLA SITUAZIONE ATTUALE NELLE DIVERSE REGIONI

Regione	Censimento 2021 (*)	Censimento 2011	differenza 2021-2011	nr.componenti il Consiglio regionale (**)	nr. massimo assessori
Abruzzo	1.275.950	1.307.309	-31.359	31	6
Basilicata	541.168	578.036	-36.868	21	5
Calabria	1.855.454	1.959.050	-103.596	31	7
Campania	5.624.420	5.766.810	-142.390	51	10
Emilia-Romagna	4.425.366	4.344.755	80.611	50	10
Lazio	5.714.882	5.502.886	211.996	51	10
Liguria	1.509.227	1.570.694	-61.467	31	6
Lombardia	9.943.004	9.704.151	238.853	80	16
Marche	1.487.150	1.538.699	-51.549	31	6
Molise	292.150	313.660	-21.510	21	5
Piemonte	4.256.350	4.363.916	-107.566	51	11
Puglia	3.922.941	4.052.566	-129.625	51	11
Toscana	3.663.191	3.672.202	-9.011	41	8
Umbria	858.812	884.268	-25.456	21	5
Veneto	4.847.745	4.855.904	-8.159	51	11

(*) D.P.R. 20 gennaio 2023, pubblicato nel Suppl. Ord. della G.U. n. 53 del 3-3-2023

(**) nel numero indicato è compreso il Presidente della Giunta regionale



QUADRO DELLA SITUAZIONE ATTUALE NELLE DIVERSE REGIONI

Dalla Tabella si evince che le seguenti Regioni possono aumentare il numero degli assessori:

- **Basilicata, Molise ed Umbria**, in quanto tra le Regioni con popolazione **fino ad un milione di abitanti**
- **Abruzzo, Marche, Calabria e Liguria** in quanto tra quelle con popolazione **fino a due milioni di abitanti**

Si può notare che:

Tutte le regioni con una popolazione fino ad un milione di abitanti, ossia le Regioni **Basilicata, Molise ed Umbria** hanno stabilito, in attuazione dell'art. 14 del d.l. 138/2011, che il numero degli assessori sia pari a 5 su 21 consiglieri. Tali Regioni hanno, pertanto applicato l'arrotondamento all'unità superiore previsto dal medesimo articolo 14, con conseguente possibilità di aumento fino a due assessori;



Segue: QUADRO DELLA SITUAZIONE ATTUALE NELLE DIVERSE REGIONI

Tra le Regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti, la Calabria ha stabilito, in attuazione dell'art. 14 del d.l 138/2011, che il numero degli assessori sia pari a 7 su 31 consiglieri: anche tale Regione ha, pertanto, applicato l'arrotondamento all'unità superiore previsto dal medesimo articolo 14, con conseguente possibilità di aumento fino a due assessori.

Anche la Regione Liguria, a seguito della modifica introdotta con la l.r. statutaria regionale n. 1/2015 ha modificato l'art. 41 del proprio Statuto - che fissava a 6 il numero degli assessori - prevedendo che il numero degli assessori regionali sia pari ad un quinto dei consiglieri con arrotondamento all'unità superiore, con conseguente possibilità di aumento fino a due assessori.

Le Regioni Abruzzo e Marche invece, hanno stabilito che il numero degli assessori sia pari a 6 su 31 consiglieri e, pertanto, non hanno effettuato l'arrotondamento all'unità superiore, con conseguente possibilità di aumento fino a tre assessori



FOCUS: I dati del censimento

La legge 205/2017, legge di bilancio per il 2018, ha introdotto il **CENSIMENTO PERMANENTE**, in luogo del censimento decennale. Per effetto di tale legge, come modificata nel 2024, la disciplina della pubblicazione dei risultati del censimento può essere così sintetizzata:

- l'ISTAT pubblica annualmente, sul proprio sito istituzionale, i dati relativi al conteggio della popolazione a livello regionale, provinciale e comunale e i risultati del **CENSIMENTO PERMANENTE riferiti all'anno precedente**; i dati pubblicati sul sito istituzionale dell'ISTAT sono presi a riferimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento che rinviano all'ammontare della popolazione (co. 236);
- **AI SOLI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA ELETTORALE E REFERENDARIA**, la fonte è invece il decreto del Presidente della Repubblica, emanato **CON CADENZA QUINQUENNALE**, e pubblicato sulla G.U., nel quale sono riportati i risultati del censimento permanente della popolazione a livello comunale (comma 236-*bis*);

In fase di prima applicazione, la popolazione, per tali finalità, è determinata dal d.p.r. 20 gennaio 2023, recante i risultati del censimento permanente riferito all'anno 2021.

Il successivo dato di riferimento della popolazione a fini elettorali dovrà essere determinato, con d.p.r. sulla base dei risultati del censimento al 31 dicembre 2026 (comma 236-*ter*).



Art. 1, co. 2, L. 122/2025 - SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE REGIONALI

Al fine di semplificare gli adempimenti per la presentazione delle candidature regionali, il **comma 2 dell'articolo 1 della l. 122/2025** prevede che, ferme restando le discipline regionali adottate nel rispetto dei principi di cui all'art. 4, co. 1, della legge 165/2004, in occasione della presentazione delle liste di candidati alla carica di consigliere regionale sono esentate dalla sottoscrizione degli elettori le liste che, al momento dell'indizione delle elezioni regionali, sono espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno una delle due Camere, sulla base di attestazione resa dal segretario o presidente del partito rappresentato nella Camera.

Al riguardo si segnala che la legge 165/2004 - nel dettare, in attuazione dell'art. 122 primo comma della Costituzione, i principi fondamentali in materia di sistema di elezione delle Regioni – all'art. 4, co. 1, lett. c-ter) individua, tra i principi in materia di elezioni regionali, il seguente omologo principio fondamentale:

“c-ter) esenzione dalla sottoscrizione degli elettori per le liste che, al momento dell'indizione delle elezioni regionali, sono espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno una delle due Camere, sulla base di attestazione resa dal segretario o presidente del partito rappresentato nella Camera”.



Segue: L. 122/ 2025 - Art. 1, co. 2 - SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE REGIONALI

FINALITA'

La nuova disposizione introdotta dal comma 2 dell'art. 1 della l.122/2025, dunque, **sembra persegui la finalità di estendere a tutte le regioni l'esenzione dalla sottoscrizione nei casi ivi previsti rendendo NORMA AUTO-APPLICATIVA il corrispondente principio fondamentale espresso all'art. 4, co.1, lett. c-ter) della legge 165/2004.** A sostegno di tale interpretazione, si richiamano:

- **la sentenza della Corte cost. 64/2025, sul divieto del terzo mandato per il Presidente della Giunta regionale, che afferma l'obbligo delle regioni a statuto ordinario di conformarsi ai principi fondamentali nell'esercizio della competenza legislativa nelle materie concorrenti, a prescindere dal recepimento del principio fondamentale nella normativa regionale.**
- **l'esercizio da parte del Governo, con il d.l. 86/2020 del potere sostitutivo nei confronti della Regione Puglia ai sensi dell'art. 120 Cost. per il mancato recepimento del principio fondamentale di cui all'art. 4, co. 1, lett. c-bis) della legge 165/2004 riguardo la previsione della c.d. "doppia preferenza di genere".**
- **un argomentazione di tipo letterale:** il comma 3 dell'articolo 1 della medesima legge 122/2025, nel prevedere, solo con riguardo alle disposizioni di cui al comma 1, **la possibilità** per le Regioni di adeguarsi alle stesso nel rispetto di quanto ivi stabilito, sembra confermare la natura auto- applicativa della disposizione in esame.



Segue: L. 122/ 2025 - Art. 1, co. 2 - SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE REGIONALI

Il quadro delle discipline delle Regioni in materia

Tutte le regioni ordinarie prevedono espressamente una **deroga all'obbligo di sottoscrizione delle liste rappresentate in Parlamento** ad eccezione della Lombardia, del Veneto, dell'Emilia-Romagna, della Toscana e dell'Umbria.

Tuttavia, le leggi elettorali delle **regioni Veneto, Emilia-Romagna e Toscana** prevedono un generico **rinvio alla normativa nazionale** per quanto non espressamente previsto dalla legge elettorale regionale.

In Umbria, nelle ultime elezioni regionali, all'interno delle istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature, sono state esentate le liste rappresentate in Parlamento in applicazione dell'art. 4, co. 1, lett. c-ter) della legge 165/2001.

La legge elettorale della **Lombardia** dispone invece che, solo per quanto non previsto dall'**articolo 5 (*Durata degli organi elettivi*)** della legge 165/2004 e dalle disposizioni della medesima legge regionale, sono recepite e continuano ad applicarsi, ove compatibili, le disposizioni della legge 108/1968 e della legge 43/1995.



L. 122/ 2025, ART. 1, CO. 3 - ATTUAZIONE DA PARTE DELLE REGIONI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL COMMA 1 DELL'ART. 1 - INVARIANZA FINANZIARIA

Il comma 3 dell'articolo 1, della l. 122/2025 prevede che.

“Le regioni **possono** adeguare, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di cui al comma 1, nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

L'orientamento è dunque quello di garantire compatibilità economica e il rispetto dei vincoli di bilancio.

Al riguardo, nel **resoconto sommario della seduta della V Commissione Bilancio della Camera dei deputati**, riunitasi in sede consultiva per l'esame del ddl n. 2500, si legge che “*in merito ai profili di copertura finanziaria*,” il relatore D'Attis fa presente che “ *il comma 3 dell'articolo 1 reca una clausola di invarianza finanziaria [...] Sul punto, segnala che la predetta clausola è stata introdotta in accoglimento della condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, contenuta nel parere espresso dalla Commissione Bilancio del Senato della Repubblica nella seduta del 26 giugno 2025*”.



L. 122/2025 - ART. 1, CO. 3 - ATTUAZIONE DA PARTE DELLE REGIONI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL COMMA 1 DELL'ART. 1 - INVARIANZA FINANZIARIA

Corte cost. sentenza 198/2012

Riguardo al comma 1 dell'art. 14 del d.l. 138/2011, la Corte costituzionale nella sentenza 198/2012 – respingendo le impugnative regionali che lamentavano la lesione della loro competenza, statutaria e legislativa – rispetto alle Regioni a Statuto ordinario ha affermato che «La disposizione in esame, inserita nel Titolo IV del d.l. dedicato alla “Riduzione dei costi degli apparati istituzionali”, detta parametri diretti esplicitamente al ***“conseguimento degli obiettivi stabiliti nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica”*** ... Le lettere a) e b) dell'art. 14, co. 1, fissano un limite al numero dei consiglieri e degli assessori, rapportato agli abitanti, lasciando alle Regioni l'esatta definizione della composizione dei Consigli e delle Giunte, [...] ***pongono precetti di portata generale per il contenimento della spesa***» (punto 6.1 del Cons. dir.).

Per le Regioni a Statuto speciale, la Corte, nella sentenza 198/2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, co. 2, del d.l. 138/2011, per violazione dell'art. 116 in quanto:

“La disciplina relativa agli organi delle Regioni a statuto speciale e ai loro componenti è contenuta nei rispettivi statuti. Questi, adottati con legge costituzionale, ne garantiscono le particolari condizioni di autonomia, secondo quanto disposto dall'art. 116 Cost. L'adeguamento da parte delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome ai parametri di cui all'art. 14, co. 1, del d.l. 138/2011 richiede, quindi, la modifica di fonti di rango costituzionale. A tali fonti una legge ordinaria non può imporre limiti e condizioni”.



Segue L. 122/ 2025 - ART. 1, CO. 3 - INVARIANZA FINANZIARIA - ATTUAZIONE DA PARTE DELLE REGIONI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL COMMA 1

ESTRATTO RESOCONTO V COMMISSIONE SENATO

La V Commissione Bilancio della Camera ha espresso **parere favorevole rispetto al comma 3 dell'art. 1 del disegno di legge** nella seduta del 29 luglio 2025.

In quella occasione, **il relatore**:

- premetto che la relazione tecnica al d.l. n. 138 del 2011 asseriva che le disposizioni introdotte all'art. 14 comportavano effetti migliorativi sui saldi di finanza pubblica, i cui risparmi di spesa, prudenzialmente non quantificati, si sarebbero potuti verificare a consuntivo;
- riteneva necessario che il Governo chiarisse con riferimento all'articolo 14 del d.l. 138/2011 se, sulla base delle verifiche svolte a consuntivo, fossero stati incorporati effetti di risparmio nei tendenziali di finanza pubblica, posto che, in tal caso, la nuova disciplina che si intendeva introdurre avrebbe potuto comprometterne la realizzazione e risultare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo l'adozione di misure compensative all'interno dei bilanci degli enti interessati, in conformità alla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3.



Segue L. 122/ 2025 - ART. 1, CO. 3 - INVARIANZA FINANZIARIA - ATTUAZIONE DA PARTE DELLE REGIONI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL COMMA 1

RISPOSTA DEL GOVERNO

Il rappresentante del Governo, in risposta alla richiesta di chiarimento formulata dal relatore, ha fatto presente che:

alle disposizioni di cui all'articolo 14 del d.l. n. 138/2011, modificate dall'articolo 1, co.1, del provvedimento in esame, non erano stati ascritti, in sede di adozione, effetti migliorativi sui saldi di finanza pubblica e che, in sede di consuntivo, con riferimento alle medesime disposizioni, non sono stati incorporati effetti di risparmio nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica,

fermo restando che le Regioni che intenderanno adeguare i rispettivi ordinamenti alle previsioni di cui al citato articolo 1, comma 1, dovranno provvedervi nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo 1.



Segue L. 122/ 2025 – PRIME ESPERIENZE REGIONALI DI MODIFICA STATUTARIA

LA REGIONE LIGURIA

La **Regione Liguria**, dopo l'entrata in vigore della L. 122/2025, con la l.r. statutaria 1/2025 ha modificato il proprio Statuto. In particolare:

- - **l'art. 1 ha modificato l'articolo 15, co. 2, dello Statuto vigente.** Per effetto di tale modifica il nuovo testo del comma 2 dell'art. 15 dello Statuto ligure, **con riguardo al numero dei Consiglieri regionali**, prevede che:
- “2. L'Assemblea regionale è composta da non più di trenta Consiglieri oltre al Presidente della Giunta **o dal numero massimo di Consiglieri consentito dalla legge statale ai fini del coordinamento della finanza pubblica**”
- - **l'art. 3 co. 1, lett. a), ha modificato l'art. 41, co. 1 dello Statuto vigente.** Per effetto della modifica il nuovo testo del comma 1 dell'art. 41 dello Statuto Ligure, **con riguardo al numero degli assessori regionali**, prevede che:
- “1. Il Presidente, entro dieci giorni dal giuramento, nomina i componenti della Giunta regionale, tra i quali il Vice Presidente, in numero in numero pari ad un quinto dei componenti del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria, **con arrotondamento all'unità superiore, o nel numero massimo consentito dalla legge statale ai fini del coordinamento della finanza pubblica**, dandone comunicazione all'Assemblea legislativa contestualmente alla presentazione del programma di governo”.



Segue L. 122/ 2025 – PRIME ESPERIENZE REGIONALI DI MODIFICA STATUTARIA

LA REGIONE LIGURIA

Quanto al dies a quo dell'applicazione delle nuove disposizioni, la l.r. statutaria n. 1/2025 della Regione Liguria ha specificato:

- all'art. 6 che “1. La modifica di cui all'articolo 1 (*relativa al numero dei Consiglieri regionali*) trova applicazione a decorrere dalla legislatura successiva a quella in corso alla data dell'entrata in vigore della legge statale recante modifica del numero massimo dei Consiglieri regionali, previo adeguamento della legge regionale 21 luglio 2020, n. 18 (Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria).”
- all'art. 7 che: “1. La modifica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a),(*relativa al numero degli assessori regionali*) trova applicazione a decorrere dalla legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge di modifica statutaria; a seguito dell'entrata in vigore di legge statale che comporti modifica del numero massimo di assessori come fissato dall'articolo 41, comma 1, dello Statuto, con decreto del Presidente della Giunta regionale è variato il numero dei componenti della Giunta regionale con conseguente nomina degli eventuali assessori aggiunti. Il Presidente della Giunta regionale dà comunicazione del decreto nella prima seduta utile del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria.” (art. 7)

Infine, l'articolo 8, al comma 1, contiene la clausola di invarianza finanziaria



Segue L. 122/ 2025 - PRIME ESPERIENZE REGIONALI DI MODIFICA STATUTARIA

LA REGIONE MARCHE

Anche nella **Regione Marche**, nel mese di novembre 2025, è stata presentata la **proposta di legge statutaria n. 4/2025 di iniziativa della Giunta regionale**, approvata in sede referente, nel medesimo testo dalla I^Commissione consiliare permanente. La proposta prevede che:

Art. 1 (Modifica all'articolo 27 della legge statutaria 1/2005)

1. Il comma 1 dell'articolo 27 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche) è sostituito dal seguente: “**1. La Giunta regionale** è l'organo esecutivo della Regione **ed è composta dal Presidente e da un numero di assessori, compreso il Vicepresidente, non superiore a quello massimo previsto dalla legislazione statale ai fini del coordinamento della finanza pubblica.**”.

Art. 2 (Disposizioni finali)

1. **All'aumento del numero degli assessori** rispetto a quello previsto dalla disciplina statutaria previgente, in applicazione dell'articolo 1, può provvedersi a decorrere dalla legislatura regionale in corso al momento dell'entrata in vigore di questa legge statutaria, nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
2. All'attuazione del comma 1 si provvede previo adeguamento della legislazione regionale al fine di assicurare il rispetto delle condizioni fissate dal medesimo comma 1.



Segue L. 122/ 2025 – PRIME ESPERIENZE REGIONALI DI MODIFICA STATUTARIA

LA REGIONE CALABRIA

Anche la **Regione Calabria**, nel mese di novembre 2025 ha approvato, in prima lettura, la seguente deliberazione di modifica della legge statutaria che, per quel che qui interessa, prevede:

Art. 1 (Modifiche dell'articolo 35 della l.r. 25/2004)

1. Nel comma 3, dell'articolo 35 della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria), le parole: “non superiore a sette” sono sostituite dalle seguenti: “nel numero massimo consentito dalla legge statale”.

Art. 3 (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.



L. 122/2025 - Art. 2 – ABROGAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI INCONFERIBILITÀ DI INCARICHI A COMPONENTI DI ORGANI POLITICI DI LIVELLO REGIONALE

Infine, l'art.2 della l.r. 122/2025 abroga l'art. 7 del d.lgs 39/2013 (Inconferibilità di incarichi a componenti di organi politici di livello regionale o locale) che, al comma 1, vietava il conferimento degli:

- a) incarichi amministrativi di vertice della regione;
- b) incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale;
- c) incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;
- d) incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale

- a coloro che nei 2 anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico;
- a coloro che nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione >15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di una provincia o di un comune con popolazione > 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.



Segue L. 122/2025 - Art. 2 - INCONFERIBILITÀ DI INCARICHI A COMPONENTI DI ORGANI POLITICI DI LIVELLO REGIONALE O LOCALE

Per completezza si segnala che:

- il **comma 2 dell'art. 7 del dlgs 39/2013** - che recava disposizioni in merito alla inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello locale analoghe a quelle previste per incarichi di livello regionale - **era stato abrogato dal d.l. 202/2024** (art. 21, co. 5 quinques);
- il **comma 3 dell'art. 7 del dlgs 39/2013, anch'esso abrogato dalla legge 122/2025**, escludeva l'applicazione delle cause di inconferibilità, di cui ai commi 1 e 2, ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano già titolari di incarichi.



Segue L. 122/2025 - Art. 2 - INCONFERIBILITÀ DI INCARICHI A COMPONENTI DI ORGANI POLITICI DI LIVELLO REGIONALE O LOCALE

Si segnala, inoltre, che:

prima dell'entrata in vigore della legge 122/2025 - che, come visto, ha abrogato l'art. 7 del d.lgs 39/2013 - il Decreto P.A., il d.l. 25/2025, convertito, con modificazioni, dalla l. 9 maggio 2025, n. 69, aveva **modificato l'articolo 2 (Ambito di applicazione) del dlgs 39/2013 introducendo un comma 2- bis a mente del quale:**

“Le cause di inconferibilità di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del presente decreto (ossia il divieto di conferimento degli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale a chi si trovi nelle situazioni contemplate dal comma 1 del medesimo art. 7) si applicano esclusivamente:

- agli incarichi di cui all'art. 19, co. 6, del d.lgs 165/2001;
- agli incarichi di cui all'art.110, co. 1, del T.U. Enti locali di cui al dlgs 267/2000”

Al riguardo si segnala che la disposizione di cui al comma 2-bis dell'articolo 2 del dlgs 39/2013, non risulta esplicitamente abrogata.